SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

93A2885

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1993, n. **152.**

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 32, è ripubblicato il testo del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2460):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GUARINO) il 24 marzo 1993.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 24 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, III, V e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 marzo 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 aprile 1993.

Esaminato dalla X commissione il 31 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1198):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 30 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 maggio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 maggio 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 12, 18 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1993.

93G0220

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. **153.**

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale, l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2.

Sequestro e confisca di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.

Misure interdittive

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 4.

Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 5.

Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0218

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 154.

Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro,

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0129

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155.

Misure urgenti per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

Contribuzioni per i lavoratori domestici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 10.000, per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 12.000, ed in lire 12.000, per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 12.000.

2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 2

Particolari figure di prestatori di lavoro

1. I soggetti che svolgono attività lavorativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, non iscritti obbligatoriamente in relazione a dette attività a casse o fondi pensionistici, sono tenuti a versare, a decorrere dal 1° giugno 1993, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., un contributo determinato applicando l'aliquota complessivamente dovuta a tale Fondo per la generalità dei lavoratori dipendenti sui compensi lordi percepiti come corrispettivo dell'attività prestata.

2. I contributi sono versati entro il termine e con le modalità che saranno fissati dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. Ai soggetti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui al presente articolo, o vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta, si applica la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista per la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti della prescrizione si applicano le norme vigenti per i contributi dovuti alle relative gestioni.

3. Il numero dei contributi settimanali da accreditare a favore dei soggetti di cui al comma 1, per ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'I.N.P.S., è pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo dei compensi assoggettati a contribuzione, per l'anno considerato, per il doppio dell'importo della retribuzione minima settimanale stabilita per la generalità dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni. I contributi così determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 52 settimane nell'anno.

4. I contributi accreditati ai sensi del comma 3 sono equiparati a tutti gli effetti a quelli versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in costanza di lavoro subordinato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla individuazione delle attività di cui al comma 1 attualmente prive di forme pensionistiche obbligatorie, alla definizione dell'utilizzo dei contributi versati ed al loro eventuale trasferimento presso altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Art. 3.

Trasferimenti agli enti locali

Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 è rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

Art. 4

Revisione agevolazioni tariffarie posta

1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 56 *(Spedizione di stampe periodiche)*. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con il medesimo decreto potranno essere stabiliti sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa.

Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82.».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare:

a) il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

b) il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

3. L'articolo 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

Art. 5.

Personale scolastico

1. Per l'anno scolastico 1993-94 è fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1° settembre 1993.

2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.

3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorché alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee.

4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.

5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario è consentito lo svolgimento delle attività di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.

Art. 6.

Revisione indennità servizio all'estero

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i rapporti fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la conversione nella valuta di pagamento delle indennità di servizio all'estero, comunque denominate, previste dal decreto stesso e non sono più applicabili alle indennità medesime i cambi di finanziamento di cui all'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed all'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. A decorrere dalla predetta data, le indennità di servizio all'estero, corrisposte a qualsiasi titolo al personale comunque in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, sono fissate in lire italiane. Il relativo controvalore è trasferito all'estero, tramite il contabile del Portafoglio, ai cambi correnti del giorno dell'operazione di acquisto delle valute di pagamento stabilite annualmente dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa

1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle *A* e *B* approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni:

a) *Tabella A*

voci «Presidenza del Consiglio dei Ministri», «Ministero degli affari esteri», «Ministero di grazia e giustizia» e «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» per l'intera disponibilità;

voce «Ministero del tesoro» limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.

b) *Tabella B*

voci «Ministero del tesoro», «Ministero di grazia e giustizia» e «Ministero della marina mercantile» per l'intera disponibilità.

2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);

Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

b) *Ministero del bilancio e della programmazione economica:*

Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);

c) *Ministero del tesoro:*

Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) *Ministero del turismo e dello spettacolo*

Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5 miliardi, per lire 5 miliardi, per lire 2 miliardi, per lire 3 miliardi e per lire 5 miliardi - leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 29 dicembre 1988, n. 555.

Art. 8.

Mutui Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 3.600 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

Art. 9.

Riduzione trasferimenti alle FF.SS.

1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è ridotto di lire 600 miliardi in termini di competenza e di cassa.

Art. 10.

Aumento contributi previdenziali lavoratori autonomi e agricoli stipendiati

1. A decorrere dal 1° giugno 1993, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 1 punto.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:

a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e lavoratori agricoli sono aumentate di 1 punto.

b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.

Art. 11.

Blocco impegni di spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 12.

Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 15 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento.

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

4. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.

Art. 13.

Riduzione spese organi costituzionali

1. Le spese per i servizi degli organi costituzionali dello Stato, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, approvate con legge 23 dicembre 1992, n. 501, al netto delle competenze predeterminate da specifiche disposizioni legislative, sono ridotte del 3 per cento.

Art. 14.

Disposizioni varie in materia infortunistica

1. Con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

a) i lavoratori di cui all'articolo 205 del citato testo unico si intendono assicurati sino all'età di sessantacinque anni compiuti se uomini ed ai sessanta se donne;

b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico;

d) l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola è corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalità dei lavoratori dell'industria;

e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera *b)*, del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti e pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 15.

Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento è unificata ed elevata all'88 per cento.

2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto sono assunti i versamenti relativi al mese di dicembre o all'ultimo trimestre dell'anno 1992, ovvero alla dichiarazione annuale per tale anno, l'ammontare che ne risulta deve essere aumentato, a seconda che trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza mensile, ovvero con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni da altri Stati membri della Comunità economica europea registrate o soggette a registrazione nel corso dell'anno.

3. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972, nel mese di dicembre 1993, ovvero nell'ultimo trimestre dell'anno 1993 se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33, 73 e 74 dello stesso decreto, deve essere indicato distintamente nella relativa dichiarazione annuale ed è computabile in detrazione solo nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura pari ad un dodicesimo per ogni mese.

Art. 16.

Disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis)* . . . . 4%»;

b) dopo la nota II) è aggiunta la seguente:

«II-*bis*) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri 21) e 21-*bis*) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici richiamati nella presente nota, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.»;

b) nell'articolo 1 della tariffa la nota è sostituita dalla seguente: «L'imposta si applica nella misura fissa di L. 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1 comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».

3. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al numero 21) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.».

4. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 25), 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

«21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-*bis*) costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione;

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*).

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);».

5. Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri

«127-*nonies*) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

127-*decies*) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

127-*undecies*) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. 127-*decies*) e per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

127-*duodecies*) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui al n. 127-*nonies*) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al n 127-*decies*) anche se relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.»

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993

Art. 17.

Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato del 50 per cento.

2. Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unità da diporto, nonché quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento.

3 Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.».

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

Art. 18.

Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri,

b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013 g per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1 000 litri;

c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676 040 per 1.000 litri;

d) gas di petrolio liquefatti:

per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;

per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a 3.000 kg dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10 sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

3. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:

a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 12 a lire 50 al mc;

b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc;

c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc.

4. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) lire 38 al mc per gli usi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3;

b) lire 202 al mc per gli altri usi civili.

5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 16, comma 4, concernenti i numeri 24) e 39) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituiscono le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, lettere *a), b), d), f)* punti 1 e 2, *g)* punto 2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, e quelle dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto-legge nella parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella *A* allegata al decreto n. 633 del 1972.

7. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

8. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1993

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Contri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio avv. Fernanda Contri è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Contri è delegato ad esercitare le funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti:

a) le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

b) la promozione e, comunque, il riconoscimento del ruolo primario della famiglia, anche mediante l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali ivi compresa l'organizzazione dell'anno internazionale della famiglia, indetto con risoluzione ONU n. 45/133 coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;

c) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dei servizi sociali;

d) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia»,

creando, inoltre, un osservatorio nazionale sui problemi dei minori ed elaborando una proposta di statuto dei diritti del minore.

e) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;

f) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età, anche ai fini di iniziative socialmente utili, predisponendo la relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell'anziano e sulle attività per l'anno europeo dell'anziano, indetto con decisione CEE n. 91/49;

g) la riorganizzazione della normativa in materia di obiezione di coscienza, anche ai fini dell'istituzione del «servizio civile nazionale», d'intesa con le amministrazioni statali competenti e in coordinamento con le organizzazioni del volontariato;

h) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati d'intesa con l'ISTAT, con le modalità e procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39;

i) il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione e, in particolare:

l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'immigrazione, anche con riferimento a specifici aspetti di tale fenomeno;

le misure e gli strumenti per l'adeguamento delle capacità lavorative e di accoglienza degli immigrati, d'intesa con i Ministeri e le loro amministrazioni centrali, ivi comprese le loro articolazioni periferiche territorialmente compententi, regionali e locali interessate;

l'informazione costante ed aggiornata relativa ad afflussi eccezionali di stranieri, alla prevenzione e alla predisposizione dei relativi mezzi di intervento, in collegamento con altri Ministeri ed amministrazioni competenti nella fase di emergenza di tali fenomeni;

la predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

l) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti nelle materie oggetto della presente delega ed operanti in materia di affari sociali in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai programmi della Comunità economica europea, della Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE, d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte comunque salve le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri;

m) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, finalizzati in particolare allo sviluppo e alla razionalizzazione delle relative iniziative;

n) l'elaborazione di studi e proposte di riforma delle normative e delle misure amministrative in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)*, d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

o) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività.

Il Ministro è altresì delegato:

1) ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche con riferimento ai programmi di interventi, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri relative alle attività internazionali e le connesse iniziative bilaterali e multilaterali tendenti a regolare i flussi di ingresso in Italia di stranieri extracomunitari;

2) a provvedere alla nomina della commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e alla costituzione delle eventuali sezioni;

3) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

4) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione, nonché ad assicurare il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica;

5) ad assicurare il coordinamento e la puntuale applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

6) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché a presiedere il Comitato nazionale sulla popolazione ed a coordinare le attività e la partecipazione italiana al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale;

7) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui al presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

8) a costituire comitati, commissioni e altri organi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini per i problemi delle aree urbane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le disposizioni recanti attribuzioni al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Il Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica è controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990»;

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica» e, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, opera d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;

e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante «Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92"»,

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»,

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione», relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane.

2. Il Ministro è, inoltre, delegato ad esercitare ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Nelle materie indicate nei commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente è delegato altresì ad esercitare i seguenti compiti:

a) definizione ed attuazione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi nazionali e locali nelle aree urbane e metropolitane, per quanto attiene gli interventi riguardanti la tutela ed il risanamento dell'ambiente, con particolare riferimento ai beni artistici e storici, anche attraverso la promozione di intese ed accordi di programma e programmi integrati di intervento;

b) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPET e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

c) interventi della amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

d) finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

e) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio di Ministri, delle aree metropolitane per l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui alle lettere precedenti;

g) designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

h) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle predette materie, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

i) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1993

Il Presidente CIAMPI

93A3020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica prof. Sabino Cassese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1993 con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Sabino Cassese è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni concernenti le attribuzioni del Ministro e del Dipartimento della funzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 30 aprile 1993, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica prof. Sabino Cassese è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego e, in particolare, a:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la presidenza del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per le relazioni sindacali, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione,

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1993

Il Presidente CIAMPI

93A3021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento prof. Paolo Barile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Paolo Barile è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento prof. Paolo Barile è delegato ad esercitare le seguenti funzioni, con decorrenza 6 maggio 1993:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti:

l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo;

l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, di mozioni e di risoluzioni;

la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare;

la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra dicasteri;

b) esercitare le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

c) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione delle priorità governative;

d) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

e) assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il Presidente CIAMPI

93A3067

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali prof. Leopoldo Elia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Leopoldo Elia è stato conferito l'incarico per le riforme elettorali ed istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali prof. Leopoldo Elia è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) la riforma elettorale con particolare riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, nonché all'ordinamento regionale;

b) lo studio ed il confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche ed in particolare con la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3068

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1993.

Determinazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per le assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo da applicarsi per la campagna 1993.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali n. 100250 dell'11 febbraio 1993 e n. 100479 del 19 marzo 1993, con i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1993;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo tra i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 9 della citata legge n. 185/1992, in ordine alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza per l'assicurazione dei rischi agricoli previsti dalla richiamata legge;

Considerato, altresì, che le riunioni convocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per favorire tra le parti la stipula dell'accordo, così come previsto dal comma 8 dell'art. 9 della ricordata legge n. 185/1992, non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo stesso;

Considerato che, a causa del mancato accordo tra le parti, la predetta legge n. 185/1992 prevede che sia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le tariffe e le condizioni di assicurazione;

Visto il documento in data 17 marzo 1993, sottoscritto da tutte le parti interessate e cioè da C.I.R.A.S. (Consorzio italiano rischi agricoli speciali), Consorzio Saturno e As.Na.Co.Di. (Associazione nazionale dei consorzi di difesa), nel quale sono indicati i punti di disaccordo tra le parti stesse in ordine a tariffe e condizioni di polizza;

Viste le note n. 331230 in data 30 marzo 1993 e n. 331337 in data 7 aprile 1993, con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni tecniche in ordine alle proposte formulate dalle parti interessate, nonché le risultanze emerse dai bilanci delle imprese aderenti ai consorzi tra assicuratori CIRAS e Saturno, utili, in particolare, ai fini della determinazione dei caricamenti,

Decreta:

Per l'assicurazione dei rischi agricoli di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1993, si applicano le condizioni di polizza e le tariffe di premio puro allegate al presente decreto e depositate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La misura dei caricamenti complessivi, comprensiva delle spese di perizia, è determinata nel 24,59% del premio di tariffa.

Per i prodotti «agrumi» e «carciofi» si provvederà con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A3001

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 maggio 1993

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81.

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 28 dicembre 1992 al 29 dicembre 1992 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

La Spezia: tromba d'aria dal 28 dicembre 1992 al 29 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Varese Ligure, Zignago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

93A3002

DECRETO 17 maggio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Foggia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 21 aprile 1992 al 31 dicembre 1992 nella provincia di Bari;

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 nella provincia di Bari;

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

siccità dal 21 aprile 1992 al 31 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Corato, Trani;

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bari, Binetto, Bitetto, Modugno, Mola di Bari, Sannicandro di Bari;

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Capurso, Cellamare, Grumo Appula, Modugno, Sannicandro di Bari, Valenzano.

Foggia:

eccesso di neve del 2 gennaio 1993, del 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Ischitella, Lesina, Rodi Garganico, Vico del Gargano;

eccesso di neve del 2 gennaio 1993, del 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Sannicandro Garganico, Torremaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

93A3003

DECRETO 17 maggio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidênte della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 2 febbraio 1993 al 3 febbraio 1993 nella provincia di Macerata:

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli. in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Macerata:

eccesso di neve del 2 febbraio 1993, del 3 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2. lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Apiro. Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino. Castelraimondo. Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Colmurano. Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Muccia. Petriolo. Pollenza. Recanati, San Severino Marche. Sefro. Serrapetrona. Tolentino. Treia. Urbisaglia. Ussita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

93A3004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.L.A.», in Arlesega di Mestrino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 1987 con il quale il signor Bertagnin Leandro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.L.A.», con sede in Arlesega di Mestrino (Padova), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 22 febbraio 1987;

Vista la nota dell'8 febbraio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il rag. Mario Fornasini, nato ad Adria il 28 gennaio 1947 e residente a Padova, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.L.A.», con sede in Arlesega di Mestrino (Padova), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 22 febbraio 1987, in sostituzione del sig. Bertagnin Leandro che ha rinunciato all'incarico di che trattasi.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A3025

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1993 e scadenza nel mese di dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre

1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/66-AU-251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/66-AU-264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1993 e scadenza nel mese di dicembre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 193314 del 22 novembre 1990, n. 348717 del 23 maggio 1991, n. 349509 del 20 novembre 1991 e n. 825627 del 20 maggio 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1993, è determinato nella misura:

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice ABI 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,60% per i CCT settennali 1° giugno 1991 - codice ABI 13200, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,60% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 - codice ABI 13210, emessi per per lire 7.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,60% per i CCT settennali 1° giugno 1992 - codice titolo 36611, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.013.000.000.000, così ripartite:

L. 396.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 462.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 495.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 660.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il direttore generale DRAGHI

93A3023

DECRETO 17 maggio 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali) e 1° giugno 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1993 e scadenza nel mese di giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1993 e scadenza nel mese di giugno 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986 e n. 427102 del 25 maggio 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1994, è determinato nella misura:

dell'11,30% per i CCT decennali 1° giugno 1985 - codice ABI 12829, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

dell'11,55% per i CCT decennali 1° giugno 1986 - codice ABI 12861, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 8;

del 12,45% per i CCT decennali 1° giugno 1987 - codice ABI 12889, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.031.786.787.000, così ripartite:

L. 565.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

L. 288.750.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;

L. 178.036.787.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3024

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 20 maggio 1993

Integrazione al regolamento della Camera dei deputati.

All'art. 18, dopo il comma 2. è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Fino alla conclusione della discussione in assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della giunta. Qualora la giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della giunta. L'assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare».

La presente disposizione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente: NAPOLITANO

TESTO INTEGRALE DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA COME RISULTANTE A SEGUITO DELLA AGGIUNTA APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1993.

Art. 18.

1. La giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

2-*bis*. *Fino alla conclusione della discussione in assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della giunta. Qualora la giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della giunta. L'assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.*

3. La stessa procedura prevista nei commi precedenti si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente giunta del Senato.

4. La giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16.

93A3051

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 696 e seguenti concernenti l'ordinamento della scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi e sostituiti, con la rinumerazione degli articoli successivi, dal seguente art. 696.

Art. 696 *(Scuola di specializzazione in pediatria)*. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Padova.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

3. In considerazione delle diverse professionalità conseguibile al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale - puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale;

d) allergologia e immunologia pediatrica;

e) oncologia ed ematologia pediatrica;

f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;

g) neurologia infantile;

h) nefrologia pediatrica.

4. La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria con i seguenti indirizzi: pediatria generale, pediatria sociale - puericultura, neonatologia e patologia neonatale, allergologia e immunologia pediatrica, oncologia ed ematologia pediatrica, endocrinologia e diabetologia pediatrica, neurologia infantile, nefrologia pediatrica.

5. Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale - puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

6. Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale - puericultura o, di neonatologia e patologia neonatale. È tuttavia consigliabile che l'accesso ai bienni di pediatria sociale - puericultura e di neonatologia e patologia neonatale avvenga dopo il conseguimento del titolo relativo al corso quadriennale di pediatria generale.

7. Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, indirizzo neurologia infantile, indirizzo nefrologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

8. Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica ovvero indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica ovvero indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica ovvero indirizzo neurologia infantile, ovvero indirizzo nefrologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale - puericultura ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

9. Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per uno degli indirizzi attivati fra allergologia e immunologia pediatrica, oncologia ed ematologia pediatrica, endocrinologia e diabetologia pediatrica, neurologia infantile, nefrologia pediatrica.

10. Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi predetti intendano iscriversi ad altro indirizzo, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

11. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

12. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta specializzandi, per i sei anni di corso, ripartiti per gli indirizzi attivati, su conforme parere del consiglio della scuola.

13. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, magistero, ed i dipartimenti di pediatria e di scienze statistiche

14. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

15. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

16. La scuola comprende ventisei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica.
b) diagnostica.
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale.
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
f) pediatria preventiva e sociale:
g) neonatologia e medicina fetale:
h) allergologia e immunologia pediatrica:
i) oncologia ed ematologia pediatrica:
j) endocrinologia e diabetologia pediatrica:
k) neurologia infantile:
l) struttura e funzione renale:
m) sviluppo del rene e funzione renale nel feto, nel neonato e nelle età successive, patogenesi delle nefrouropatie congenite (ipoplasie, displasie, ecc.);
n) funzione renale e fisiopatologia renale;
o) valutazione della funzionalità renale:
p) epidemiologia e statistica delle malattie dell'apparato urinario:
q) inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica:
r) nefropatie ereditarie Aspetti genetici delle nefropatie. Sindromi malformative con interessamento renale:
s) nefropatie glomerulari:
t) tubulopatie ereditarie e acquisite:
u) insufficienza renale:
v) malattie del tratto genito-urinario:
w) interessamento renale in corso di patologie extrarenali:
x) nefrolitiasi:
y) ipertensione arteriosa.
z) terapia pediatrica speciale.

17. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica
farmacologia.
immunologia.
embriologia.
anatomia e sviluppo del sistema nervoso.
fisiologia del sistema nervoso;
anatomia patologica del sistema nervoso in età evolutiva:
semeiotica neurologica dell'età evolutiva:
farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche.

b) Diagnostica:
anatomia patologica.
patologia clinica.
radiologia e diagnostica per immagini;
neurogenetica:
sindromi cliniche di interesse neurologico;
neuroradiologia ed esami per immagini del sistema nervoso in età evolutiva;
elettroencefalografia;
elettromiografia (velocità conduzione nervosa);
potenziali evocati;
diagnostica di laboratorio delle malattie metaboliche di interesse neurologico;
citomorfologia;
metodologia laboratoristica endocrino-metabolica.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale;
epidemiologia, metodologie statistiche, tecniche di informatica (oncologica);
epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e del diabete;
epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia,
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale.
dermatologia:
ematologia pediatrica e neonatale:
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale:
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia:
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica:
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria:
pneumologia:
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia;
medicina riabilitativa;
psicologia dell'età evolutiva;
clinica delle malattie del sistema nervoso in età evolutiva.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

h) Allergologia e immunologia pediatrica:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia neonatale;
istopatologia e citopatologia;
immunofarmacologia;
immunodeficienze primarie e secondarie;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
diagnostica immunologica;
diagnostica allergologica;
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie;
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche primitive e secondarie;
clinica e terapia delle malattie allergiche.

i) Oncologia ed ematologia pediatrica:
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie;
citomorfologia normale e patologica;
biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare, immunologia oncologica);
biologia molecolare;
principi di chemioterapia antiblastica;
radiobiologia e radioterapia;
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili;
effetti collaterali precoci e tardivi dei trattamenti anti-neoplastici;
riabilitazione.

j) Endocrinologia e diabetologia pediatrica:
fisiopatologia;
diagnostica;
epidemiologia e statistica;
pediatria generale;
patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
endocrinologia;
malattie metaboliche e diabetologia.

k) Neurologia infantile:
malattie del metabolismo di interesse neurologico;
psichiatria infantile;
clinica delle malattie del sistema nervoso nell'età evolutiva;
malattie neurologiche di interesse chirurgico.

l) Struttura e funzione renale:
filtrazione glomerulare;
funzione tubulare;
caratteristiche del circolo ematico renale;
basi anatomiche dell'attività endocrina;
funzionalità delle vie urinarie.

m) Sviluppo del rene e funzione renale nel feto, nel neonato e nelle età successive. Patogenesi delle nefrouropatie congenite (ipoplasie, displasie, ecc.):
sviluppo del rene e funzione renale del feto, nel neonato e nelle età successive. Patogenesi delle nefrouropatie congenite (ipoplasie, displasie, ecc.).

n) Funzione renale e fisiopatologia renale:
controllo dell'equilibrio idroelettrolitico e acido-base. Difetti congeniti della funzione tubulare;
funzione endocrina del rene;
ruolo del rene nella nutrizione e crescita.

o) Valutazione della funzionalità renale:
esami e prove di funzionalità renale;
radiodiagnostica dell'apparato uropoietico;
biopsia renale.

p) Epidemiologia e statistica delle malattie dell'apparato urinario:
epidemiologia e statistica delle malattie dell'apparato urinario.

q) Inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica:
inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica.

r) Nefropatie ereditarie. Aspetti genetici delle nefropatie. Sindromi malformative con interessamento renale:
nefropatie ereditarie. Aspetti genetici delle nefropatie. Sindromi malformative con interessamento renale.

s) Nefropatie glomerulari:
princìpi di istopatologia renale;
anomalie urinarie asintomatiche (ematuria, proteinuria);
sindrome nefritica;
sindrome nefrosica.

t) tubulopatie ereditarie e acquisite:
tubulopatie ereditarie e acquisite.

u) Insufficienza renale:
insufficienza renale acuta,
insufficienza renale cronica;
terapia sostitutiva dell'insufficienza renale: dialisi, trapianto.

v) Malattie del tratto genitourinario:
infezioni delle vie urinarie;
uropatie ostruttive, reflusso vescico-ureterale e nefropatia da reflusso vescico-ureterale;
alterazioni funzionali delle vie urinarie (vescica neurologica, enuresi, ecc.).

w) Interessamento renale in corso di patologie extrarenali:
interessamento renale in corso di patologie extrarenali.

v) Nefrolitiasi:

nefrolitiasi.

y) Ipertensione arteriosa:

ipertensione arteriosa.

z) Terapia pediatrica speciale:

terapia pediatrica speciale.

18. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

Primo anno:

Propedeutica (ore 60):
- farmacologia . . . . ore 20
- immunologia . . . . » 20
- embriologia . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
- patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):
- epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):
- alimentazione e dietologia . . . . » 50
- auxologia . . . . » 30
- semeiotica pediatrica e neonatale . » 50
- pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):
- pediatria preventiva e sociale » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

Diagnostica (ore 70):
- anatomia patologica . . . . ore 40
- radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):
- malattie infettive . . . . » 30
- pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
- patologia ereditaria . . . . » 40
- psicologia . . . . » 30
- chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
- legislazione del minore . . . . ore 15
- organizzazione sanitaria . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
- medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400

Terzo anno - indirizzo pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
- pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
- terapia pediatrica speciale . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
- adolescentologia . . . . » 40
- cardiologia pediatrica e neonatale . . » 40
- endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale . . . . » 50
- gastroenterologia . . . . » 40
- nefrologia e urologia . . . . » 40
- pneumologia . . . . » 50
- immunologia clinica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
- pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
- terapia pediatrica speciale . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
- dermatologia . . . . » 20
- ematologia pediatrica e neonatale . . » 40
- medicina fisica e riabilitazione . . . » 20
- ginecologia . . . . » 20
- neurologia . . . . » 40
- oculistica . . . . » 20
- odontostomatologia . . . . » 20
- oncologia pediatrica . . . . » 40
- ortopedia e traumatologia . . . . » 20
- otorinolaringoiatria . . . . » 20
- psichiatria dell'età evolutiva . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno - indirizzo pediatria sociale - puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):
- epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):
- alimentazione e dietologia . . . . » 40
- pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	ore	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo in pediatria sociale - puericultura:

Pediatria generale (ore 130).

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo. ore 400.

Terzo anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110).

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400

Quarto anno - indirizzo neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50

Monte ore elettivo. ore 400

Quinto anno - indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 400):

immunogenetica	ore	30
immunologia neonatale	»	30
istopatologia e citopatologia	»	20
immunofarmacologia	»	30
immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	40
epidemiologia. statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche	»	40
diagnostica immunologica	»	30
diagnostica allergologica	»	30
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	30
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	60

Monte ore elettivo ore 400.

Sesto anno - indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica.

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 290):

clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	ore	100
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	50
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	140

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche	»	50

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

ematologia pediatrica e neonatale	ore	20
oculistica	»	20
otorinolaringoiatria	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno - indirizzo di oncologia ed ematologia pediatrica:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
citomorfologia	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, metodologie statistiche tecniche di informatica (oncologica)	»	50

Pediatria generale (ore 20):

malattie infettive	»	20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

chirurgia pediatrica e neonatale (oncologica)	»	30
neurologia	»	30

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 160):

biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare, immunologia oncologica)	»	30
biologia molecolare	»	30
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	50
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	50

Monte ore elettivo. ore 400.

Sesto anno - indirizzo di oncologia ed ematologia pediatrica

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 110):

ginecologia (oncologica)	ore	30
neurologia	»	20
ortopedia e traumatologia	»	20
gastroenterologia	»	20
cardiologia (pediatrica e neonatale)	»	20

Neonatologia e medicina fetale (ore 20):

medicina neonatale	»	20

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 270):

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	80
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	30
principi di chemioterapia antiblastica	ore	20
radiobiologia e radioterapia	»	30
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	80
riabilitazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno - indirizzo di endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	20

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrino-metabolica	»	20

Epidemiologia e statistica (ore 60):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrinometaboliche e del diabete	»	60

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 220).

endocrinologia	»	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	80
patologie specialistiche pediatriche e neonatali	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Sesto anno - indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 230):

endocrinologia	ore	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	130

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	»	90

Pediatria generale (ore 80):

pediatria (pediatria generale specialistica)	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno - indirizzo di neurologia infantile:

Propedeutica (ore 120):

anatomia e sviluppo del sistema nervoso	ore	30
fisiologia del sistema nervoso	»	30
anatomia patologica del sistema nervoso in età evolutiva	»	30
semeiotica neurologica dell'età evolutiva I	»	30

Diagnostica (ore 100):

neurogenetica	»	30
sindromi cliniche di interesse neurologico	»	30
neuroradiologia ed esami per immagini del sistema nervoso in età evolutiva	»	40

Pediatria generale (ore 40):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 40

Patologie specialistiche (ore 140).
medicina riabilitativa . . . . » 50
psicologia dell'età evolutiva » 40
clinica delle malattie del sistema nervoso in età evolutiva . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Sesto anno - indirizzo di neurologia infantile:

Diagnostica (ore 120):
elettroencefalografia . . . . ore 30
elettromiografia (velocità conduzione nervosa) » 30
potenziali evocati » 30
diagnostica di laboratorio delle malattie metaboliche di interesse neurologico . . » 30

Propedeutica (ore 60):
semeiotica neurologica dell'età evolutiva II » 30
farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche . . . . » 30

Pediatria generale (ore 40):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 40

Neurologia infantile (ore 180):
malattie del metabolismo di interesse neurologico. . . . . » 40
psichiatria infantile . . . . » 40
clinica delle malattie del sistema nervoso nell'età evolutiva » 60
malattie neurologiche di interesse chirurgico. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno - indirizzo di nefrologia pediatrica:

Struttura e funzione renale (ore 75):
filtrazione glomerulare ore 15
funzione tubulare . . . . » 15
caratteristiche del circolo ematico renale. . . . . » 15
basi anatomiche dell'attività endocrina » 15
funzionalità delle vie urinarie . . . . » 15

Sviluppo del rene e funzione renale nel feto, nel neonato e nelle età successive. Patogenesi delle nefrouropatie congenite (ipoplasie, displasie, ecc.) (ore 25):
sviluppo del rene e funzione renale nel feto, nel neonato e nelle età successive. Patogenesi delle nefrouropatie congenite (ipoplasie, displasie, ecc.). . . . . » 25

Funzione renale e fisiopatologia renale (ore 75):
controllo dell'equilibrio idroelettrolitico e acido-base. Difetti congeniti della funzione tubulare . . . . ore 25
funzione endocrina del rene . . . . . » 25
ruolo del rene nella nutrizione e crescita . . . . » 25

Valutazione della funzionalità renale (ore 75):
esami e prove di funzionalità renale » 25
radiodiagnostica dell'apparato uropoietico. . . . . » 25
biopsia renale . . . . » 25

Epidemiologia e statistica delle malattie dell'apparato urinario (ore 25):
epidemiologia e statistica delle malattie dell'apparato urinario. . . . . » 25

Inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica (ore 25):
inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica. . . . . » 25

Nefropatie ereditarie. Aspetti genetici delle nefropatie. Sindromi malformative con interessamento renale (ore 75):
nefropatie ereditarie. Aspetti genetici delle nefropatie. Sindromi malformative con interessamento renale. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Sesto anno - indirizzo di nefrologia pediatrica:

Nefropatie glomerulari (ore 100):
principi di istopatologia renale . . . ore 25
anomalie urinarie asintomatiche (ematuria, proteinuria). . . . . » 25
sindrome nefritica . . . . » 25
sidrome nefrosica . . . » 25

Tubulopatie ereditarie e acquisite (ore 50):
tubulopatie ereditarie e acquisite . . » 50

Insufficienza renale (ore 75):
insufficienza renale acuta. . . . . . . » 25
insufficienza renale cronica. . . . . . » 25
terapia sostitutiva dell'insufficienza renale: dialisi, trapianto . . . . » 25

Malattie del tratto genitourinario (ore 75):
infezioni delle vie urinarie . . » 25
uropatie ostruttive, reflusso vescico-ureterale e nefropatie da reflusso vescico-ureterale . . . . » 25
alterazioni funzionali delle vie urinarie (vescica neurologica, enuresi, ecc.) . . . . . » 25

Interessamento renale in corso di patologie extrarenali (ore 25):
interessamento renale in corso di patologie extrarenali ore 25

Nefrolitiasi (ore 25):
nefrolitiasi » 25

Ipertensione arteriosa (ore 25):
ipertensione arteriosa . . . . » 25

Terapia pediatrica speciale (ore 25):
terapia pediatrica speciale » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

19. Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al quinto anno (primo anno dei bienni di indirizzo):

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

20. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori: dipartimento di pediatria dell'Università di Padova, divisioni pediatriche convenzionate e ambulatori dei servizi territoriali delle unità sanitarie locali convenzionate.

21. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

22. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 dicembre 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A2978

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 91, relativo all'elencazione degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica ostetrico-ginecologica cambia la denominazione in Istituto di ginecologia e ostetricia «G. B. Revoltella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 11 marzo 1993

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A3006

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 94, concernente il corso di laurea in astronomia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 94 *(Corso di laurea in astronomia)*. 1. Il corso di laurea in astronomia ha la durata di quattro anni.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

3 Il numero di insegnamenti è di non meno di 19; ciascuno ha la durata di 60 ore, e comporta un esame finale. Detti corsi annuali potranno essere organizzati con ordinamento semestrale. In relazione a particolari esigenze didattiche potranno essere impartiti corsi complementari semestrali monografici di trenta ore di lezione. Due di tali corsi, con relativi esami, avranno la valenza di uno dei corsi annuali di cui sopra. Tutti gli insegnamenti obbligatori contemplano anche delle esercitazioni.

Primo biennio.

4. Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori per il primo biennio:

1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) astronomia I;
4) chimica;
5) esperimentazioni di fisica I;
6) esperimentazioni di fisica II;
7) fisica generale I;
8) fisica generale II;
9) geometria;
10) istituzioni di fisica matematica.

5. Entro la fine del primo biennio sarà richiesta una prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di importanza scientifica scelta dallo studente tra inglese, francese e tedesco. Le modalità di questa prova verranno indicate dal consiglio di corso di laurea.

6. Gli esami di fisica generale I, analisi matematica I, geometria, chimica sono propedeutici a quelli di astronomia I, fisica generale II, analisi matematica II ed istituzioni di fisica matematica. Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire ulteriori propedeuticità.

7. Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II, fisica I e II. Potranno ottenere l'iscrizione al quarto anno solo quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami tra quelli indicati dal consiglio di corso di laurea.

Secondo biennio.

8. Il secondo biennio comprende non meno di nove corsi. Sei di essi sono obbligatori; i rimanenti tre possono essere scelti dallo studente tra gli insegnamenti non obbligatori o più in generale tra tutte le discipline attivate presso l'Università di Padova, purché in armonia con la laurea e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio, secondo le norme stabilite dal consiglio di corso di laurea.

9. Le discipline obbligatorie del secondo biennio sono le seguenti:

1) astrofisica;
2) astronomia II;
3) istituzioni di fisica teorica;
4) laboratorio di astronomia I,
5) laboratorio di astronomia II,
6) struttura della materia.

10. Gli insegnamenti non obbligatori vanno scelti tra quelli attivati ed inclusi nell'elenco sottostante o comunque tra quelli attivati presso l'Università di Padova:

1) astronomia computazionale;
2) astronomia dei pianeti,
3) astronomia generale;
4) astronomia matematica;
5) astronomia spaziale;
6) astronomia storica;
7) astrofisica delle alte energie;
8) astrofisica del mezzo interstellare;
9) astrofisica degli oggetti collassati;

10) astrofisica extragalattica.

11) astrofisica galattica;

12) astronomia statistica.

13) astrofisica stellare;

14) astrofisica teorica.

15) bio-astronomia.

16) cosmologia;

17) didattica dell'astronomia;

18) fisica cosmica;

19) fisica dei pianeti;

20) fisica della gravitazione.

21) fisica solare;

22) fisica spaziale.

23) laboratorio di astrofisica;

24) laboratorio di didattica dell'astronomia;

25) meccanica celeste;

26) radioastronomia.

27) spettroscopia astronomica.

28) storia della scienza.

29) tecniche astronomiche;

30) tecniche astrofisiche.

31) tecniche spaziali

Esame di laurea.

11. La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto e deve portare un contributo originale. A tal fine è richiesta la frequenza per non meno di un anno presso un istituto o dipartimento dell'Università di Padova o altra istituzione scientifica, sotto la responsabilità del relatore. Relatori di tesi di laurea in astronomia possono essere tutti i docenti titolari di un insegnamento ed i ricercatori confermati afferenti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova ed appartenenti al raggruppamento di astronomia. Oltre ad essi, possono essere relatori di tesi di laurea anche i cultori della materia (astronomi degli osservatori astronomici, ricercatori C.N.R., professori a contratto) affiancati da un correlatore interno al consiglio di corso di laurea in astronomia.

12. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non meno di diciannove corsi annuali ovvero diciotto insegnamenti annuali e due semestrali e deve aver superato i relativi esami di profitto.

13. L'esame di laurea è preceduto da un colloquio di cultura generale. Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio e dell'esame di laurea.

14. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

15. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto ministeriale del 29 aprile 1991 e nel relativo allegato (tabella XXII-*bis*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 marzo 1993

Il rettore BONSEMBIANTE

93A3007

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 maggio 1993

Abrogazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 26, comma 3, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 7047).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 ed in particolare l'art 26;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al citato art. 26 del predetto regolamento allo scopo di disporre l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione settimanale alla commissione delle operazioni eseguite su valori mobiliari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati, in quanto i relativi dati possono essere acquisiti dalle altre evidenze istituite presso gli intermediari;

Vista la nota n. 123447 del 26 aprile 1993 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa;

Delibera:

Il comma 3 dell'art. 26 del regolamento n. 5387/1991 disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare è soppresso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 12 maggio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A3005

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 152** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

L'art. 1, comma 2, della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10». Il D.L. n. 10/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993).

Art. 1.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 ***(a)***, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ***(b)***, nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.

3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 ***(a)***, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

(a) Si trascrive il testo dei commi primo e terzo dell'articolo unico della legge n. 168/1956, recante provvidenze per la stampa:

«Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.

(*Omissis*).

Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo».

Il contributo di cui al terzo comma è stato prima ridotto a lire 1,50 per chilogrammo di cellulosa con il D.P.C.M. 28 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1961, n. 159, e poi ulteriormente ridotto con il D.P.C.M. 18 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1963, n. 148, il quale ha così disposto:

«A decorrere dal 1° luglio 1963, il contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa e carta dai produttori e dagli importatori di cellulosa è ridotto da lire 1,50 a lire 1,00 per chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali».

(b) L'art. 23 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è così formulato:

«Art. 23. — 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per il territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera *g)* tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera *a)* del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6 000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 aprile 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale-maggioritario con parziale correttivo proporzionale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso lo studio legale «De Berti and Jacchia» - Lungotevere dei Mellini n. 10 - Roma.

93A3053

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1993.

93A3052

Mancata conversione del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante: «Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante: «Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1993.

93A3033

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 1993 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur a Giuseppe Breglia, console generale onorario della Repubblica popolare del Bangladesh a Napoli.

93A3013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 il sig. Nicola Vox è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo pugliese per lo spettacolo», con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992 in sostituzione dell'avv. Carmelo Vicente Puccillo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 il rag. Giorgio Fedel è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Rapida fra caricatori e scaricatori a r.l.», con sede in Mestre (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 febbraio 1993 in sostituzione del rag. Fabio Radich, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 l'avv. Filippo Maria Iello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Doclasa Cremona» già «Cooperativa Rondine», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Antonio Fontana, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 il decreto ministeriale 19 aprile 1991 limitatamente al numero d'ordine 6 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Don Minzoni a r.l.», con sede in Frattamaggiore (Napoli), è stato revocato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 il sig. Vincenzo Rosio, è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.Ti.R. - Cooperativa trasportartori internazionali riuniti S.c.r.l.», con sede in Cassano Magnago (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 22 giugno 1984, in sostituzione dei tre commissari dimissionari.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 il decreto ministeriale 19 ottobre 1990, con il quale la società cooperativa «Coop. costruzioni a r.l.», con sede in Frosinone, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Mauro Lufino, è stato annullato in conseguenza di dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

93A3014

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a decreti relativi al conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1992, registro n. 56 Difesa, foglio n. 235, il regio decreto 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1943 Esercito, registro n. 15, foglio n. 155, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1943, dispensa 65, pag. 4785, è stato rettificato nel senso che il cognome di «D'Angeli Sabatino fu Ernesto e di Luciani Domenica, da Pescorocchiano (Rieti), camicia nera CXVI battaglione CC.NN.: medaglia di bronzo al valor militare "alla memoria"» è corretto in «D'Angelo».

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993, registro n. 20 Difesa, foglio n. 243, sulla proposta del Ministro della difesa, al soldato Elvio Viti di Attilio ed Erminia Gabrielli, nato a Frontone Serra (Pesaro) il 19 ottobre 1918, 66° fanteria: gli è stata revocata la croce al valor militare di cui al decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1950 Esercito, registro n. 39, foglio n. 369. Il periodo di tempo in cui si svolse il fatto d'arme della motivazione della medaglia di bronzo al valor militare, concessa al Viti, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1951 Esercito, registro n. 10, foglio n. 191 «Quota 211 di Ain el Gazala (A.S.), 11-14 dicembre 1941» è così modificato: «Quota 211 di Ain el Gazala (A.S.), 11-15 dicembre 1941».

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993, registro n. 20 Difesa, foglio n. 244, il regio decreto 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1943 Esercito, registro n. 15, foglio n. 155, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1943, dispensa 65, pag. 4789, con il quale è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare a «Meriga Pietro di Antonio e di Rossini Elisa, da Leno (Brescia), fante 71° reggimento fanteria "Puglie"» è rettificato nel senso che il cognome del militare decorato è «Merigo».

93A3015

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 21 maggio 1993

Dollaro USA	1473,14
ECU	1777,34
Marco tedesco	907,50
Franco francese	269,44
Lira sterlina	2284,84
Fiorino olandese	809,91
Franco belga	44,15
Peseta spagnola	11,906
Corona danese	236,95
Lira irlandese	2217,52
Dracma greca	6,699
Escudo portoghese	9,573
Dollaro canadese	1163,89
Yen giapponese	13,364
Franco svizzero	1002,82
Scellino austriaco	128,88
Corona norvegese	215,06
Corona svedese	202,23
Marco finlandese	269,07
Dollaro australiano	1022,36

93A3069

N. 94

Media dei titoli del 17 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,150
» » » 21- 4-1987/94	94,175
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,625
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,525
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,225
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,700
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,600
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	102,800
» » » Ind 1- 6-1988/93	100,025
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,300
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,650
» » » » 19- 8-1986/93	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,350
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,250
» » » » 20-10-1986/93	100,775
» » » » 1-11-1988/93	100,275
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102,900
» » » » 1- 1-1989/94	100,375
» » » » 1- 2-1989/94	100,325
» » » » 1- 3-1989/94	100,525
» » » » 15- 3-1989/94	100,325
» » » » 1- 4-1989/94	100,350
» » » » 1- 9-1989/94	100 —
» » » » 1-10-1987/94	100,550
» » » » 1-11-1989/94	100,050
» » » » 1- 1-1990/95	100 —
» » » » 1- 2-1985/95	101,250
» » » » 1- 3-1985/95	99,950
» » » » 1- 3-1990/95	99,975
» » » » 1- 4-1985/95	99,125
» » » » 1- 5-1985/95	99,325
» » » » 1- 5-1990/95	99,900
» » » » 1- 6-1985/95	99,325
» » » » 1- 7-1985/95	99,275
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	98,900
» » » » 1- 9-1985/95	98,800
» » » » 1- 9-1990/95	99,950
» » » » 1-10-1985/95	99,150
» » » » 1-10-1990/95	99,900
» » » » 1-11-1985/95	99,775
» » » » 1-11-1990/95	99,775
» » » » 1-12-1985/95	100,575
» » » » 1-12-1990/95	100,050
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,450
» » » » 1- 1-1991/96	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	99,975
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	98,725
» » » » 1- 5-1986/96	98,925
» » » » 1- 6-1986/96	98,925
» » » » 1- 7-1986/96	98,325

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro ind				1- 8-1986/96	97,650
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,775
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,125
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	100 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,025
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,050
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,775
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,900
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,100
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,200
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,175
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,925
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,950
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,825
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,825
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,125
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,900
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,650
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,625
»	»	»	»	1- 4-1992/99	97,500
»				1- 5-1992/99	97,675
»			»	1- 6-1992/99	97,925
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,550
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,500

Titolo				Tasso / Scadenza		Prezzo
Buoni Tesoro Pol				12,00%	1-10-1992/95	100,475
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/96	100,975
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/96	100,825
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/96	99,950
»	»	»		12,50%	1- 9-1991/96	99,900
»	»	»		12,00%	1-11-1991/96	100,125
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/97	99,975
»	»	»		12,00%	1- 5-1992/97	100,050
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/97	100,725
»	»	»		12,50%	16- 6-1990/97	101,400
»	»	»		12,50%	1-11-1990/97	101,450
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/98	101,550
»	»	»		12,50%	19- 3-1991/98	101,575
»	»	»		12,00%	20- 6-1991/98	99,625
»	»	»		12,50%	18- 9-1991/98	99,575
»	»	»		12,00%	17- 1-1992/99	99,325
»	»	»		12,00%	18- 5-1992/99	99,650
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/2001	100,550
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/2001	98,550
»	»	»		12,00%	1- 9-1991/2001	98,400
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/2002	98,475
»	»	»		12,00%	1- 5-1992/2002	98,675
»	»	»		12,00%	1- 9-1992/2002	99,175
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 7-1985/93	9,00%	99,025
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,975
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	101,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,250
»	»	»		28-12-1988/93	8,75%	97,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,525
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,400
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	102,950
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,350
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,300
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,600
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,050
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	105,950
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	107,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M17053

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta inoltrata dalla società Perico S.r.l., con sede in Bergamo e stabilimento di Marigliano, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI nella seduta del 7 aprile 1993, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, non ha accertato la condizione di crisi aziendale, a decorrere dall'11 novembre 1989, della società Perico S r.l , con sede in Bergamo e stabilimento di Marigliano (Napoli)

93A3016

Parere favorevole all'esecuzione della prima fase del programma relativo alla Nuova cartiera di Arbatax S.p.a.

Il CIPI, nella seduta del 22 aprile 1993 ha espresso parere favorevole all'esecuzione della prima fase del programma relativo alla Nuova cartiera di Arbatax S p.a., alla condizione che prima che sia data esecuzione alla detta fase vengano accertate la concreta possibilità di collocare sul mercato il prodotto finito e la utilizzabilità almeno parziale di materia prima reperita in loco

93A3017

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria *TOMASSETTI*
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189